

VERBALE DI ACCORDO

Addì 23 ottobre 2014, in Roma presso la Sede di Unindustria Roma

tra

la Società Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., assistita da Unindustria Roma

e

la SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL, unitamente alle RSU,

premesso che

- l'Azienda fornisce agli operatori di telefonia fissa e mobile e di altri settori verticals soluzioni tecnologiche avanzate e Servizi di Gestione anche con la responsabilità verso i clienti di garantire la continuità nell'erogazione di servizi pubblici essenziali;
- nell'ambito dell'organizzazione FSO la conoscenza della posizione delle risorse tecniche permetterebbe all'organizzazione stessa di rispondere velocemente alle chiamate dei clienti e di indirizzare tempestivamente le chiamate di emergenza con livelli di servizio (SLA) molto stringenti;
- a tale scopo per il personale tecnico in campo l'Azienda ha previsto l'attivazione di una nuova funzionalità di localizzazione di disposistivi smartphone ("ClickLocate") in dotazione ai tecnici che svolgono i servizi in campo, nell'ambito del sistema di Work Force Management (WFM) già esistente;
- con l'Accordo del 26 luglio 2013 le Parti avevano subordinato la sottoscrizione di uno specifico accordo in materia all'esito positivo della verifica del Garante per la protezione dei dati personali;
- l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali con apposito provvedimento dell'11 settembre 2014 ha riconosciuto per l'applicazione in parola, in relazione alle sue finalità, il cosiddetto bilanciamento di interessi ai sensi dell'art 24 comma 1 lettera g del D.Lgs 196/03 per cui il trattamento puo' essere effettuato senza che sia necessario acquisire il consenso degli Interessati, prevignattivazione delle procedure previste dall'art. 4 comma 2 della legge 300/1970;

Ven enfortess.

2 Offices

Tuber Surface

- la Commissisone Tecnica Paritetica prevista dall'Accordo aziendale del 26 luglio 2013 ha esaminato il parere del Garante e la documentazione, anche tecnica, predisposta dall'Azienda;
- con il presente accordo le Parti intendono definire le condizioni per cui l'utilizzo della funzionalità in parola non configuri la fattispecie del controllo a distanza e garantisca comunque che i dati non possano essere utilizzati a fini valutativi e/o disciplinari.

tutto ciò premesso e ritenuto, concordano sull'utilizzo del sistema indicato in epigrafe per le finalità ivi specificate, nel rispetto di tutte le condizioni riportate nel presente accordo, sottoscritto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, Legge 20 maggio 1970, n. 300, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57 del vigente CCNL e dal D.Lgs.196/2003 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

Geolocalizzazione attraverso dispositivi smartphone

- 1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente accordo
- 2. Allo scopo di rendere più efficiente l'organizzazione che svolge servizi tecnici in campo l'azienda utilizzerà un sistema di geolocalizzazione, denominato "ClickLocate", nell'ambito del Work Force Management (WFM, tool per la gestione della forza lavoro), che consente la geolocalizzazione dei tecnici di campo (FT) attraverso una specifica applicazione per smartphone al fine di migliorare i processi per la pianificazione e l'ottimizzazione dei servizi.
- Ericsson fornirà ai tecnici uno smartphone standard con funzionalità GPS in grado di inviare le informazioni di geolocalizzazione al sistema WFM attraverso una specifica applicazione.
- 4. L'applicazione che consente l'invio delle informazioni di geolocalizzazione al sistema WFM verrà attivata e disattivata esclusivamente dal tecnico interessato per rendere possibile l'utilizzo alternativo dello smartphone durante l'orario di lavoro (con fuori orario di lavoro (senza geolocalizzazione). geolocalizzazione) e geolocalizzazione non interesserà il personale in reperibilità o quello impegnato nei lavori programmati notturni.
- 5. Quando l'applicazione "Click Mobile Touch" è disattivata sul display dello smartphone scompare l'apposita icona ed il sistema WFM non è più in grado di aggiornare la posizione del tecnico. Quando la suddetta applicazione è attiva sul display dello smarthphone è presente la relativa icona.

Lo smartphone avrà installato un software che legge dall'unità GPS e invia con regolarità i dati di posizione. Se la funzione di posizionamento è abilitata l'invio dei dati avviene soltanto ogni 15 minuti. E' escluso in ogni caso il tracciamento della posizione in tempo reale. Inoltre non è possibile storicizzare e ricreare precedenti posizionamenti e la ricostruzione di tracciati e/o percorsi. Per motivi di sicurezza l'invio dei dati è supportato

da Algoritmo di criptazione SSL2 128bit Secur Socket layer.

Lucato (assi

- 7. Solo l'addetto alla ricezione delle richieste di servizio provenienti dai clienti (*Dispatcher*) può accedere al sistema di geolocalizzazione al fine di assegnare gli "ordini di lavoro" (WO) ai tecnici in campo (FT).
- 8. Qualora fossero rilevate anomalie nel funzionamento del sistema *WFM* l'accesso al sistema stesso potrà essere effettuato dall'Amministratore del sistema al solo fine di ripristinarne il corretto funzionamento. Per il ruolo di Amministratore del sistema verranno osservare le prescrizioni in materia definite dal Provvedimento del Garante Privacy del 27 dicembre 2008, come modificato al 24 giugno 2009.
- 9. Le attività relative all'accesso al sistema da parte delle figure preposte (*Dispatcher* e Amministratore di Sistema) sono tracciate negli appositi *Log* del sistema stesso. La Commissione Tecnica Paritetica di cui all'Accordo del 26 luglio 2013, potrà chiedere di prendere visione dei *Log* di accesso al sistema.
- 10. Le informazioni rese disponibili dal sistema in parola non verranno utilizzate per esercitare un controllo a distanza sull'attività dei lavoratori, né tantomeno per fini valutativi e/o disciplinari.
- 11. L'Azienda provvederà ad informare il personale che utilizzerà il sistema oggetto del presente accordo delle norme di comportamento e di utilizzo del sistema stesso e provvederà altresì alle opportune iniziative di aggiornamento tramite apposita documentazione fornita ai lavoratori via intranet aziendale e/o con comunicazioni mirate. L'Azienda, inoltre, in sede di prima applicazione del sistema fornirà a detto personale l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ferma restando la facoltà per il singolo dipendente interessato di esercitare il diritto sancito all'art. 7 del citato D.Lgs.
- 12. L'Azienda dichiara di aver predisposto misure per adempiere alla normativa sulla *privacy* e protezione dei dati personali per la raccolta, il trattamento e l'archiviazione dei dati stessi e che i servizi di assistenza tecnica sugli apparati aziendali in dotazione ai lavoratori avverranno nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto delle norme sulla dignità e riservatezza dei lavoratori.
- 13. I dati trattati dal sistema sono esclusivamente quelli necessari per la gestione degli "ordini di lavoro". In alcun modo l'applicazione di geolocalizzazione interagisce con altre funzionalità o dati presenti sullo *smartphone* (a titolo esemplificativo, *sms*, *mms*, *email*).
- 14. L'elenco nominativo dei soggetti preposti al trattamento dei dati gestiti dal sistema è reperibile presso la funzione aziendale preposta (FSO).

15. I permessi di accesso ai sistemi e alla consultazione dei dati sono autorizzati dalla funzione aziendale responsabile del processo (FSO).

A ROMAN

Mun hi

- 16. L'Azienda pubblicherà le istruzioni operative ("Protocollo Geolocalizzazione") nelle intranet aziendali, inclusa quella dedicata all'organizzazione FSO.
- 17. Le Parti si danno atto che il presente accordo viene sottoscritto ai sensi dell'art.4, comma 2, legge 300/1970 anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 57 del vigente CCNL

Il presente accordo viene sottoscritto dalle Segreterie Nazionali e Territoriali di SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, nonché dalle RSU costituite in tutte le sedi dell'Azienda ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014.

Lefto, confermato e sottoscritto. icssøn Telecomunicazioni S.p.A. p. la SLC Cgil p. le RSU